

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Massa e Cozzile, li 05 gennaio 2018

Circolare n°1

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*


## **OGGETTO: Registrazione fatture ai fini IVA**

*Gentile Cliente,*

*date le modifiche legislative avvenute in corso d'anno si ritiene di fare cosa gradita nel riepilogare, in via sintetica, la disciplina relativa alla registrazione ai fini IVA delle fatture di acquisto e di vendita.*

### *Premessa*

Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. "registro vendite", ed il registro delle fatture ricevute, c.d. "registro acquisiti".



### *Termini di registrazione*

#### **Fatture di vendita**

Il comma 1, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.

Un'eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture "differite", ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)

Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

## FATTURE DI VENDITA

IL CONTRIBUENTE DEVE  
REGISTRARE

ENTRO 15 GIORNI  
DALLA DATA DI

ECCEZIONE

le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute

FATTURE "DIFFERITE"

ENTRO 15 GIORNI  
DEL MESE SUCCESSIVO

rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Inoltre, **DEVONO ESSERE REGISTRATE ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE** e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:

- prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell'articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.  
Tali fatture possono essere emesse **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**
- le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.

Ai sensi dell'articolo 1, del D.M. 11 agosto 1975 è previsto che

*"qualora il contribuente utilizzi direttamente **macchine elettrocontabili** ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite **entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni**"*

## Fatture di acquisto

Il comma 1, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione.

Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:

- un numero di protocollo;
- un numero progressivo IVA;

che solitamente coincidono. Questa coincidenza non è necessaria, però, deve essere possibile risalire agevolmente all'uno o all'altro numero ai fini della consultazione.

## I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)

Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

SONO STATI RECENTEMENTE RIVISTI DAL D.L. 50/2017

*“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.*

secondo il quale le fatture e le bollette doganali devono essere annotate:

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:

- **30 aprile 2018** ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017);
- **30 aprile 2019** ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2018).



Attenzione

Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell'imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell'anno successivo, ai fini della detrazione, andranno retro-annotate, come previsto dalla R.M. 202/2001.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

LE FATTURE DI ACQUISTO PERVENUTE NELL'ANNO SUCCESSIVO

ai fini della detrazione

andranno retro-annotare



Attenzione

Le nuove regole decorrono per le fatture e bollette doganali **emesse a partire dal 1° gennaio 2017**. Per le fatture relative all'anno 2015 il termine di registrazione rimane il 30 aprile 2018, mentre per quelle 2016 è fissato nel 30 aprile 2019.

## Modalità di registrazione

### Fatture di vendita

Il comma 2, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che al momento della registrazione debbano essere indicati:

- il numero progressivo
- la data di emissione
- l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni distinte secondo l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta, distinta in base all'aliquota;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale dell'acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;



Nota bene

Non è necessario indicare le somme escluse dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 15 del D.p.r. 633/1972 e di eventuali somme non soggette.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

**È IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE VANNO REGISTRATE ANCHE LE FATTURE RIFERITE AD OPERAZIONI:**

non imponibili;

non soggette;

esenti

In questo caso, invece dell'imposta, va indicato il riferimento al titolo di non applicabilità dell'imposta.

## Fatture di acquisto

**Il comma 2, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che al momento della registrazione debbano essere indicati:**

- la data di emissione indicata dal fornitore;
- il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;
- l'ammontare dell'imponibile distinto per aliquota;
- l'IVA corrispondente all'imponibile;
- la denominazione del fornitore;



Attenzione

Per le bollette doganali, **invece del fornitore, va indicata la dogana** dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.



Nota bene

Per le operazioni che **non danno luogo all'applicazione dell'imposta andranno indicati il titolo di inapplicabilità e la norma di riferimento.**



Attenzione

Appare utile segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D.p.r. 695/1996 **non vi è l'obbligo di registrare quelle fatture per le quali l'imposta non risulti detraibile** ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.p.r. 633/1972.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)

Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

## Casi particolari

### Documento riepilogativo

Relativamente alle fatture di modesto importo, ovvero inferiori ad Euro 300 totali, è possibile effettuare una registrazione unitaria complessiva attraverso un documento riepilogativo entro il termine di 15 giorni dal mese di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.p.r. 695/1996.

### Nel documento riepilogativo andranno indicati:

- in numeri delle fatture a cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l'ammontare complessivo distinto per aliquota IVA applicata (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E/2012).

Questo documento sostituisce la registrazione unitaria mensile o trimestrale delle singole fatture di modesto importo

### Esempio documento riepilogativo

Documento riepilogativo n. .... del mese di .....					
Cliente	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale fattura
Riepilogo dati IVA					
Imponibile	Aliquota			Totale	
	4%				
	5%				
	10%				
	22%				
	Esente art. 10				
	Escluso art. 15				
	Non imponibile				
	Fuori campo IVA				

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

## Schede carburante

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione ha una disciplina che deroga dalle regole viste precedentemente. La disciplina è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997, che prevede l'utilizzo delle c.d. "schede carburante".

Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un'apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:

- univoca per ogni veicolo;
- contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell'utilizzatore.

### Sulla stessa andranno inoltre indicati:



- la data, il prezzo comprensivo di IVA, la denominazione dell'esercente, l'ubicazione dell'impianto e la firma di convalida da parte dell'esercente;
- il numero di chilometri risultanti dal misuratore posto all'interno del veicolo.



A seguito di un emendamento alla "legge di bilancio 2018" a decorrere dal **1° luglio 2018** sarà introdotto l'obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di effettuare acquisti di carburante solo con **mezzi di pagamento tracciabili**.

Pertanto è stata prevista l'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 164 del TURI. Secondo questa nuova disposizione normativa le spese per carburante per autotrazione sarebbero deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.p.r. 605/1973.

Inoltre, sarebbe prevista l'introduzione all'interno dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.p.r. 633/1972 la disposizione secondo cui "l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". Confermando quindi, anche dal punto di vista IVA, che l'acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o carte prepagate.

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Massa e Cozzile, li 5 gennaio 2018

## Allegato a) alla Circolare n°1

### SCHEMA PRATICA

#### FATTURE EMESSE

<b>Registrazione</b>	Le <b>fatture emesse devono essere registrate</b> in un <b>apposito registro</b> seguendo l'ordine della loro emissione (e conseguente numerazione).
<b>Registrazione riepilogativa</b>	Le <b>fatture emesse di importo inferiore ad Euro 300</b> nel corso di un mese o di un trimestre, possono essere registrate in un unico documento riepilogativo contenente: <ul style="list-style-type: none"><li>- indicazione dei numeri delle fatture a cui si riferisce;</li><li>- distinzione secondo l'aliquota applicata dell'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta;</li></ul>
<b>Termini di registrazione</b>	Le fatture andranno registrate nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fattura immediata:</b> entro 15 giorni dalla data di emissione;</li><li>- <b>fattura differita:</b> entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni desumibile dal documento di trasporto;</li><li>- <b>commissionari:</b> entro il termine di emissione (mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente)</li><li>- <b>prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non soggette ad IVA</b> ai sensi dell'articolo 7-ter del D.pr. 633/1972: entro il termine di emissione, ovvero il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</li><li>- <b>prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE:</b> entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</li></ul>
<b>Modalità di registrazione</b>	I dati rilevanti ai fini della registrazione sono: <ul style="list-style-type: none"><li>- il numero progressivo;</li><li>- la data di emissione;</li><li>- l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni distinte secondo l'aliquota applicata;</li></ul>

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

# Rag. Renzo Del Rosso

- l'ammontare dell'imposta, distinta in base all'aliquota;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale dell'acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;

## FATTURE RICEVUTE

<b>Registrazione</b>	Le <b>fatture ricevute</b> andranno preventivamente numerate e successivamente registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione.
<b>Termini di registrazione</b>	<p>Le <b>fatture e le bollette doganali</b> devono essere annotate "<i>in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno</i>".</p> <p>In buona sostanza la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell'imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell'anno successivo, ai fini della detrazione, <b>andranno retro-annotate</b>.</p> <p>Questa disposizione si applica dal 1° gennaio 2017.</p> <p><b>Per le fatture 2015 il termine è: 30 aprile 2018;</b> <b>Per le fatture 2016 il termine è: 30 aprile 2019;</b></p>
<b>Modalità di registrazione</b>	<p>I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la data di emissione indicata dal fornitore;</li><li>- il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;</li><li>- l'ammontare dell'imponibile distinto per aliquota;</li><li>- l'IVA corrispondente all'imponibile;</li><li>- la denominazione del fornitore;</li></ul> <p>Per le bollette doganali, invece del fornitore, va indicata la dogana dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.</p>

# *Rag. Renzo Del Rosso*

## ESEMPI

### ESEMPIO 1



La società ALFA ha dimenticato di registrare nei propri registri IVA un'operazione attiva esclusa dell'applicazione dell'imposta per mancanza del presupposto territoriale. **Questa dimenticanza potrebbe essere sanzionabile?** Posto che non viene a crearsi alcun "salto di imposta".

Il cedente o prestatore che omette di registrare una fattura relativa ad un'operazione non soggetta ad IVA è **sanzionabile in via amministrativa dal 5% al 10%** del corrispettivo non registrato con un minimo di Euro 500.

### ESEMPIO 2



La società BETA ha scoperto nel corso del 2017 di non aver ancora registrato una fattura di acquisto per Euro 1.000 + IVA relativa all'anno 2015. **Alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 può essere ancora portata in detrazione la relativa imposta?**

Le nuove regole relative alla detrazione dell'IVA sono applicabili dal 1° gennaio 2017, pertanto il termine per la detrazione dell'IVA della fattura 2015 rimane ancorato alla disciplina previgente ed è posto al 30 aprile 2018.

# Rag. Renzo Del Rosso

## ESEMPIO 3



La società DELTA deve acquistare del carburante destinato a macchine operatrici ed escavatori non destinati alla circolazione stradale. **Può certificare l'acquisto mediante apposita "scheda carburante"?**

La scheda carburante può essere utilizzata solamente per l'acquisto di carburante destinato all'autotrazione nel caso in cui il rifornimento sia effettuato in impianti stradali di distribuzione. Negli altri casi, tra cui l'acquisto di carburante destinato a macchine operatrici, la certificazione dovrà avvenire tramite l'emissione di fattura. A seguito di un emendamento alla "legge di bilancio 2018" a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà introdotto l'obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di effettuare acquisti di carburante solo con mezzi di pagamento tracciabili. Pertanto l'utilizzo della scheda carburante ai fini della certificazione di acquisto di carburante potrà essere effettuato fino al 1° luglio 2018.

## ESEMPIO 4



La società GAMMA, contribuente mensile riceve una fattura di Euro 3.000 + IVA da un proprio fornitore l'11 gennaio 2018 e procede alla registrazione della stessa entro il 16 gennaio 2018 nella liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017.

**Come si comporterà ai fini della detrazione dell'IVA?**

Considerando che la merce a cui fa riferimento la fattura è stata spedita o consegnata nel corso del 2017, ed il fornitore, dopo aver emesso regolare documento di trasporto, ha provveduto a far pervenire la fattura entro i primi giorni del mese successivo per il contribuente l'IVA può essere detratta nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017.

Ciò deriva da quanto affermato congiuntamente dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 25, comma 1, del D.p.r. 633/1972. In particolare, in riferimento alla seconda disposizione, è previsto che la fattura debba essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero il 16 gennaio, e con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione, ossia il 2017. In questo caso non si considera quanto disposto dall'articolo 1 del D.p.r. 23 marzo 1988, n. 100 il quale prevede che l'imposta delle fatture passive deve essere detratta nelle liquidazioni IVA nello stesso mese o trimestre in cui la fattura viene registrata nel libro IVA degli acquisti.

Pertanto, la liquidazione IVA di dicembre riporterà un credito complessivamente superiore di Euro 3.000 rispetto alle operazioni indicate nel mese di riferimento.

# Rag. Renzo Del Rosso

## ESEMPIO 5



Esempio

La società SIGMA, contribuente mensile riceve la fattura di Euro 3.000 + IVA da un proprio fornitore l'15 gennaio 2018 e procede alla registrazione della stessa entro il 16 marzo 2018, ma successivamente al 16 gennaio.

### Come si comporterà ai fini della detrazione dell'imposta?

In questo caso il contribuente potrà far valere il proprio diritto alla detrazione dell'IVA sulla fattura di acquisto pervenuta solo con la dichiarazione annuale IVA per l'anno 2017, in quanto è stato superato il termine per inserire il documento nella liquidazione periodica di dicembre.

Pertanto, ponendo che non si abbiano fatture di vendita nel mese di dicembre e che le fatture di acquisto ammontino ad Euro 12.000, nella dichiarazione IVA (considerando che non varino i quadri rispetto al modello IVA 2016) si avrà:

**VH12 (IVA a credito della liquidazione di dicembre 2017): €12.000**

**Fatture di acquisto 2017 registrate entro il 16 marzo 2018: € 3.000**

**VL39 (IVA a credito): € 15.000**

## ESEMPIO 6



Esempio

La società OMEGA, contribuente trimestrale riceve la fattura di Euro 3.000 da un proprio fornitore il 3 marzo 2018 e procede alla registrazione della stessa entro il 16 marzo 2018.

### Come si comporterà ai fini della detrazione dell'imposta?

Nel caso prospettato, considerando che il contribuente provvederà alla registrazione del documento entro il termine dell'ultima liquidazione periodica IVA relativa all'anno 2017, l'IVA relativa all'ultimo trimestre andrà automaticamente a confluire nella dichiarazione IVA annuale. Infatti, il contribuente che registrerà il documento tra il 1° gennaio ed il 16 marzo 2018 non potrà tenerne conto nelle tre liquidazioni periodiche trimestrali ma solo in sede di

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

presentazione del modello dichiarativo annuale.

Pertanto, ponendo che non si abbiano fatture di vendita nell'ultimo trimestre dell'anno e che le fatture di acquisto ammontino ad Euro 12.000, nella dichiarazione IVA (considerando che non varino i quadri rispetto al modello IVA 2016) si avrà:

**IVA a credito 2017:** €12.000

**Fatture di acquisto 2017 registrate entro il 16 marzo 2018:** € 3.000

**VL39 (IVA a credito):** € 15.000

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>